



andy

la sola annualità di contributo statale; oppure se richiesto dalla Cooperativa mutualistica ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 e 10 fermo rimanendo, in ambedue i casi che, per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi 10 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) Spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualistica;

3) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare funzionari che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse -

Il Comitato approva -

2 - materie che hanno formato oggetto
di parere della C. C. S. -

Il Direttore generale sottopone al Comitato per l'approvazione di sua competenza - ai sensi della delibera consiliare 20 marzo 1952 - i provvedimenti